Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 101° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 25 novembre 1960** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1367.
Rinnovo della concessione di un contributo annuo al « Collège d'Europe », con sede in Bruges.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 3.115.000 a favore del « Collège d'Europe » con sede in Bruges, per cinque esercizi finanziari consecutivi a decorrere dall'esercizio 1959-60.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si farà fronte, per lire 3.000.000 e lire 115.000, rispettivamente, mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e del capitolo 96 di quello del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1959-60 e dei corrispondenti capitoli dell'esercizio 1960-61.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — TAVIANI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 21 ottobre 1960, n. 1368.
Proroga della tassa sulle merci imbarcate e in transito nel porto di Venezia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La tassa portuale per ogni tonnellata di merce imbarcata e sbarcata nel porto di Venezia, imposta fino al 31 dicembre 1950 con l'articolo 1 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, prorogata fino al 31 dicembre 1962 con il regio decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2073, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e modificata, per quanto attiene alla misura, con la legge 27 marzo 1952, n. 198, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1984.

Il provento della tassa, a decorrere dal 1° gennaio 1963, è devoluto in parti uguali al Provveditorato al porto di Venezia ed alla Amministrazione comunale di Venezia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — JERVOLINO — PELLA — TAVIANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1369.
Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.

E' altresì vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

E' considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano altresì alle aziende dello Stato ed agli Enti pubblici, anche se gestiti in forma autonoma, salvo quanto disposto dal successivo articolo 8. pubblic

I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni.

Art. 2.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo precedente è comminata all'imprenditore e all'appaltatore o altro intermediario l'ammenda di

lire 2000 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, ferma restando l'applicabilità delle sanzioni penali previste per la violazione della legge 29 aprile 1949, n. 264, e delle altre leggi in materia.

Art. 3.

Gli imprenditori che appaltano opere o servizi, compresi i lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti, da eseguirsi nell'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, sono tenuti in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non inferiori a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti.

La stessa disciplina si applica agli appalti concessi dalle imprese che esercitano un pubblico servizio per le attività di esazione, installazione e lettura di contatori, manutenzione di reti di distribuzione e di trasporto, allacciamenti, costruzione di colonne montanti, impianti di apparecchi, reti a bassa tensione e attività similari.

Gli imprenditori sono altresì tenuti in solido con l'appaltatore, relativamente ai lavoratori da questi dipendenti, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza.

Art. 4.

I diritti spettanti ai prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo precedente potranno essere esercitati nei confronti dell'imprenditore appaltante durante l'esecuzione dell'appalto e fino ad un anno dopo la data di cessazione dell'appalto.

Art. 5.

Le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge non si applicano:

a) agli appalti per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti;

b) agli appalti per installazione o montaggio di impianti e macchinari;

c) ai lavori di manutenzione straordinaria;

d) ai trasporti esterni da e per lo stabilimento;

e) agli appalti che si riferiscono a particolari attività produttive, le quali richiedano in più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa, sempre che tale impiego non abbia carattere continuativo;

f) agli appalti per prestazioni saltuarie ed occasionali, di breve durata, non ricorrenti abitualmente nel ciclo produttivo e nell'organizzazione dell'impresa. Per tali appalti la esclusione dalla disciplina di cui all'articolo 3 dovrà essere preventivamente autorizzata, di volta in volta, dall'Ispettorato del lavoro competente;

g) agli appalti per l'esecuzione dei lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti — esclusi per questi ultimi gli appalti di cui al secondo comma dell'articolo 3 — conclusi con imprese che impiegano il personale dipendente presso più aziende contemporaneamente. Per tali appalti la esclusione dalla disciplina di cui all'articolo 3, salva la disposizione dell'articolo 1676 del Codice civile, dovrà essere autorizzata preventivamente dall'Ispettorato del lavoro competente del luogo dove i lavori devono eseguirsi. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 407;

h) agli appalti per la gestione dei posti telefonici pubblici, di cui all'articolo 55 del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, soltanto nei casi in cui la prestazione del lavoratore per l'espletamento del servizio telefonico non sia prevalente rispetto a quella da lui normalmente svolta.

Art. 6.

Nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, è comminata all'appaltatore l'ammenda di lire 1000 per ogni lavoratore cui si riferisce l'inosservanza e per ogni giornata di sua occupazione.

L'imprenditore è civilmente responsabile per il pagamento dell'ammenda di cui al comma precedente.

Art. 7.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita attraverso l'Ispettorato del lavoro.

Art. 8.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta congiunta dei Ministri per le finanze, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per il lavoro e la previdenza sociale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le norme per la disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti concessi dalle Amministrazioni autonome delle ferrovie dello Stato, dei Monopoli di Stato e delle poste e telecomunicazioni, in conformità con le disposizioni di cui ai precedenti articoli, tenendo conto delle esigenze tecniche delle Amministrazioni stesse e salvaguardando gli interessi del personale dipendente dalle imprese fornitrici di manodopera.

Qualora non vengano emanate le norme di cui al precedente comma nel termine ivi previsto, la presente legge troverà applicazione anche nei confronti delle predette Amministrazioni autonome dello Stato.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — SULLO — TRABUCCHI — GONELLA — SPATARO SPALLINO — ZACCAGNINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 1959.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine all'alluvione che ha colpito nel mese di ottobre 1959 il territorio del comune di Ancona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane, colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che hanno colpito il 30 ottobre 1959 il comune di Ancona hanno rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione, in ordine ad essa, dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' dichiarato, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità, in ordine alle avversità atmosferiche che hanno colpito il 30 ottobre 1959 il territorio del comune di Ancona.

Il presente decreto sarà comunicato, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1959

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per l'industria ed il commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1959
Registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 74

(7318)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1960.

Sostituzione di membri nel Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, concernente l'ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206, concernente le nomine già conferite su designazione del soppresso partito fascista;

Visto il proprio decreto in data 24 gennaio 1959, concernente la composizione del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Vista la nota n. 70235/1 del 6 ottobre 1960, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri propone la nomina a sindaco effettivo dell'Ente predetto dell'attuale sindaco supplente, direttore di sezione dottor Giovanni Bottiglieri, quale rappresentante dell'Amministrazione designante e in sostituzione dell'ispettore generale dott. Giovanni Magnaldi, impossibilitato ad attendere all'incarico di sindaco effettivo per esigenze di servizio, nonchè la nomina del direttore di sezione dott. Orazio Sparano a sindaco supplente dell'Ente medesimo in sostituzione del dott. Giovanni Bottiglieri, proposto quale sindaco effettivo;

Considerata la necessità di procedere alle sostituzioni anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Il direttore di sezione dott Giovanni Bottiglieri è nominato con decorrenza 1° gennaio 1961, su designazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, membro effettivo del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico in sostituzione dell'ispettore generale dott. Giovanni Magnaldi.

Art. 2.

Il direttore di sezione dott. Orazio Sparano è nominato, con stessa decorrenza e su designazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, membro supplente del Collegio sindacale dell'Ente medesimo, in sostituzione del dott. Giovanni Bottiglier

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 novembre 1960

Il Ministro: SULLO

(7347)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1960.

Nomina del presidente dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1487, con il quale è stata concessa la personalità giuridica all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 1682, che approva il nuovo statuto dell'Ente di cui trattasi;

Visto il proprio decreto in data 18 agosto 1957, con il quale il ten col di commissariato Enrico Accorona è stato nominato presidente dell'Ente in argomento;

Considerato che per decorso triennio si rende necessario procedere al rinnovo della carica del presidente dell'Ente medesimo;

Decreta:

L'on. Angelo Priore è nominato presidente dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 novembre 1960

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

(7348)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 899 del 18 novembre 1960.
Prezzi dei carboni

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 899 del 18 novembre 1960, ha adottato la seguente decisione.

PREZZI DEI CARBONI FOSSILI ESTERI

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 851 del 19 maggio 1960, con decorrenza immediata, i prezzi del carbone non sdoganato, per tonnellata metrica resa cif porti Alto Tirreno, vengono modificati come appresso.

I prezzi si riferiscono alle pezzature di origine dei carboni di qualità primaria o comunque con non più del 5 % di umidità e del 10 % di ceneri sul secco fatta esclusione per i minuti non lavati e per le voci per le quali è fatta menzione delle qualità secondarie.

I prezzi cif sottoindicati sono determinati per i porti dell'Alto Tirreno. Per i porti del Basso Tirreno i prezzi cif vanno maggiorati di L. 100 a tonnellata per i porti di Civitavecchia e Napoli e di L. 200 a tonnellata per i porti rimanenti del Basso Tirreno e per quelli della Sicilia e della Sardegna; per gli altri porti gli stessi prezzi vanno maggiorati di L. 400 a tonnellata.

Per il carbone americano sbarcato a Savona Funivie il prezzo cif è ridotto di L. 100 a tonnellata. Per il carbone sbarcato in più porti è consentita una ulteriore maggiorazione su quelle precedentemente previste fino al massimo di L. 250 a tonnellata, che dovrà peraltro essere autorizzata dai Comitati provinciali dei prezzi competenti per territorio con apposita lettera, i cui estremi saranno riportati nella fattura dell'importatore.

CARBONI AMERICANI

1. *Antracite*:

pezzatura da 60 a 80 mm.	L.	—
pezzatura da 40 a 60 mm.	»	11.810
pezzatura da 20 a 40 mm.	»	11.190
pezzatura da 10 a 20 mm.	»	10.220

2. *Carboni bituminosi*:

A) *basse materie volatili* (da vapore e da coke)		
pezzatura grigliato in miniera	L.	9.570
minuti da coke	»	9.150
B) *medie materie volatili* (da vapore e da coke)		
pezzatura grigliato in miniera	L.	9.380
tout venant e minuto (slack 0×2 e run of mine)	»	8.600
C) *Alte materie volatili*:		
carbone da gas	L.	8.300
carbone da gassogeno (gas producer) grigliato in miniera:		
imbarcato ad Hampton Roads	»	8.650
tout venant e minuto (slack 0×2 e run of mine)	»	8.250

3. *Coke di petrolio* » 14.360

CARBONI INGLESI

1. ***Antracite***:

noci (pezzatura da 30 a 80 mm.)	L.	20.050
minuti lavati (da 0 a 10 mm.)	»	8.200

2. *Carbone da vapore e da forno*:

carbone del Galles (Cardiff, Newport, Barry, Penarth), Swansea):		
grosso e arancio (pezzatura oltre 80 mm.)	»	10.850

CARBONE POLACCO
(Via mare)

Pezzatura oltre 30 mm.	L.	8.650
Granitello (da 16 a 31 mm.)	»	6.800
Granitello (da 8 a 16 mm.)	»	6.700
Minuto	»	6.050

ANTRACITE RUSSA
(cif Adriatico e Tirreno)

Pezzatura superiore a 25 mm. con tolleranza del 25% di pezzatura inferiore a 25 mm.	L.	14.650
Pisello (da 13 a 25 mm.)	»	11.900
Minuto	»	8.750

CARBONE SUD-AFRICA
(cif. Adriatico e Tirreno)

Antracite noci (pezzatura da 30 a 60 mm.)	L.	12.700

MATTONELLE ED ALTRI AGGLOMERATI

Mattonelle inglesi	L.	13.900

(7379)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 8 novembre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Guido Martinelli, Console onorario del Marocco a Napoli.

(7288)

In data 8 novembre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. John T. Vanderveen, Vice console degli S.U.A. a Milano.

(7290)

In data 8 novembre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. dott. Gerhard Schroembgens, Console presso il Consolato generale della Repubblica Federale di Germania a Genova, con giurisdizione sulle provincie della Liguria e della Toscana.

(7291)

In data 8 novembre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Edmund Bernard Carlo Howard, Console di Gran Bretagna a Firenze, con giurisdizione sulle provincie della Toscana, dell'Umbria e delle Marche.

(7292)

In data 8 novembre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Georges Vranopoulos, Console di Grecia a Trieste.

(7293)

In data 8 novembre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Christoph Becker von Sothen, Console presso il Consolato generale della Repubblica Federale di Germania a Genova, con giurisdizione sulle provincie della Liguria e della Toscana.

(7294)

In data 8 novembre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Rafael Picado Quirós Console onorario di Costa Rica a Bologna.

(7295)

In data 8 novembre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Rodolfo Garcia Agreda, Vice console onorario di Bolivia a Napoli.

(7296)

In data 8 novembre 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Otto Richard Jäkel, Console di Germania a Milano, con giurisdizione sulle provincie della Lombardia, dell'Emilia, del Piemonte, della Venezia Giulia, del Trentino-Alto Adige, di Trieste.

(7298)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 269

Corso dei cambi del 24 novembre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,86	620,65	620,63	620,61	620,60	620,74	620,53	620,85	620,74	620,65
$ Can.	634,35	634,50	634,75	634,675	633 —	634,10	634,625	634,20	634,10	634,25
Fr. Sv.	144,11	144,12	144,105	144,115	144,10	144,10	144,12	144,10	144,10	144,10
Kr. D.	90,13	90,11	90,10	90,10	90,15	90,15	90,09	90,15	90,11	90,11
Kr. N.	87,14	87,10	87,08	87,115	87,15	87,13	87,11	87,12	87,13	87,15
Kr. Sv.	120,07	120,05	120 —	120,02	120 —	120,09	120,02	120,10	120,04	120,05
Fol.	164,38	164,39	164,40	164,42	164,40	164,45	164,425	164,40	164,35	164 —
Fr. B.	12,49	12,495	12,496	12,493	12,4925	12,49	12,495	12,47	12,49	12,50
Fr. Fr. (N.F.)	126,70	126,65	126,67	126,655	126,75	126,78	126,65	126,68	126,68	126,70
Lst.	1746,60	1745,75	1745,875	1745,70	1745,75	1746,10	1745,75	1746,20	1746,10	1746 —
Dm. occ.	148,87	148,82	148,83	148,80	148,80	148,84	148,815	148,85	148,84	148,82
Scell. Austr.	23,88	23,875	23,88	23,8675	23,90	23,89	23,87	23,90	23,87	23,88

Media dei titoli del 24 novembre 1960

Rendita 3,50 % 1906	78 —
Id. 3,50 % 1902	73,80
Id. 5 % 1935	106,50
Redimibile 3,50 % 1934	98,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,225
Id. 5 % 1936	100,225
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,125
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,925

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 novembre 1960

1 Dollaro USA	620,62
1 Dollaro canadese	634,65
1 Franco svizzero	144,117
1 Corona danese	90,095
1 Corona norvegese	87,112
1 Corona svedese	120,02
1 Fiorino olandese	164,422
1 Franco belga	12,494
1 Franco nuovo (N.F.)	126,652
1 Lira sterlina	1745,725
1 Marco germanico	148,807
1 Scellino austriaco	23,869

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Mario Berti, nato a Cortona il 3 ottobre 1910, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze economiche e commerciali conseguito presso il soppresso Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bologna in data 16 novembre 1930.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(7301)

Il dott. Ferdinando Bugliari, nato a Roma il 6 aprile 1932, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Roma il 16 novembre 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938 n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(7302)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (11 novembre 1960) il Bollettino n. 30 della provincia di Modena, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 26 maggio 1959 per i braccianti agricoli e per le maestranze agricole specializzate della provincia di Modena.

Il Ministro: SULLO

(7336)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso a tre posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva, specializzazione in scienza e difesa del suolo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1959, registro n. 18, foglio n. 275 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 1960, con il quale e stato indetto un concorso per esami a tre posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva, specializzazione in scienza e difesa del suolo;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1960, registro n. 9, foglio n. 14, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Considerato che il prof Enrico Avanzi trovasi impossibilitato ad espletare l'incarico di componente della Commissione di cui sopra;

Decreta:

In sostituzione del prof Enrico Avanzi è nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso a tre posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva, specializzazione in scienza e difesa del suolo, di cui alle premesse, il prof. Ranieri Favilli ordinario di agronomia e coltivazioni erbacee nell'Università di Pisa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1960

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1960
Registro n. 17 Agricoltura e foreste, foglio n. 149. — PALADINI

(7361)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERNI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Terni al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 674 in data 15 marzo 1960, con il quale è stato indetto pubblico concorso di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1959;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito con l'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 8, 50 e 81 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la circolare n. 139 del 30 novembre 1959 del Ministero della sanità;.

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Terni al 30 novembre 1959, è costituita come segue:

Presidente:
Cieri dott. Vittorio, vice prefetto.

Componenti:
Travaglini dott. Antonio, medico provinciale;
Gilardino dott. Ernesto, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Terni;
Scattoni dott. Debaldo, specialista in ostetricia, primario incaricato dell'Ospedale di Orvieto;
Paci Iolanda, ostetrica condotta del comune di San Venanzo.

Segretario:
Innocenzi dott. Enrico, funzionario di prefettura.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Il presente decreto sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale.

Terni, addì 15 novembre 1960

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

(7322)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1958.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2239 in data 31 maggio 1960, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro alla data del 30 novembre 1958,

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del componente dott. Luciano Tursi, medico provinciale, in quanto risulta che lo stesso ha un affine in secondo grado fra i partecipanti al concorso predetto;

Considerato che detta sostituzione può aver luogo con il dott. Elio Tanas, medico provinciale in servizio presso questo ufficio;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

In sostituzione del dott. Pietro Luciano Tursi è nominato quale componente della Commissione indicata in premessa il dott. Elio Tanas, da Catanzaro, medico provinciale.

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio

Catanzaro, addì 11 novembre 1960

Il medico provinciale dirigente: TURSI

(7365)

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3660 del 5 agosto 1960 con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1958;

Visto il proprio decreto n. 3661 del 5 agosto 1960, con il quale venivano assegnate le sedi alle vincitrici del concorso suindicato;

Considerato che con il succitato decreto n. 3661 tra l'altro veniva dichiarata vincitrice della condotta di Taverna l'ostetrica Cingottini Lucia;

Considerato che la sunnominata ostetrica Cingottini Lucia ha rinunciato al posto di ostetrica condotta del comune di Taverna;

Ritenuto, pertanto, che occorre dichiarare vincitrice della sede predetta altra candidata che segue in graduatoria;

Considerato che la concorrente Pasqualini Maria collocata in graduatoria dopo l'ostretrica Cingottini Lucia, regolarmente interpellata, non ha fatto pervenire nei termini, alcuna comunicazione di accettazione;

Considerato che l'ostetrica Benevento Maria, dichiarata vincitrice della condotta di Zaccanopoli con il precedente decreto n. 3661, debitamente interpellata ha optato per la condotta di Taverna;
Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Benevento Maria e dichiarata vincitrice della condotta di Taverna in sostituzione di Cingottini Lucia dichiarata rinunziataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Taverna.

Catanzaro, addì 15 novembre 1960

Il medico provinciale dirigente: TURSI

(7366)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NAPOLI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1958.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 11679 del 20 luglio 1959, con il quale è stato indetto il concorso a due posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1958;
Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto di cui sopra;
Viste le terne proposte dai Comuni interessati e dall'Ordine dei medici veterinari;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a due posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della provincia di Napoli al 30 novembre 1958, è così costituita:

Presidente.
Piscopo dott. Filippo, vice prefetto.

Componenti:
Pisarro dott. Nicola, veterinario provinciale;
Montemagno prof. Francesco, docente di clinica medica veterinaria;
Colella prof. Cataldo, docente di anatomia patologica, designato dall'Ordine dei veterinari di Napoli;
Giudice dott. Roberto, veterinario del comune di Napoli, designato dalle Amministrazioni comunali interessate.

Segretario:
Amato dott. Roberto, consigliere di 1ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Napoli, addì 16 novembre 1960

Il veterinario provinciale: PISARRO

(7321)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ANCONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario igienista addetto all'Ufficio veterinario comunale di Ancona.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1177 San. in data 10 ottobre 1960, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura del posto di veterinario igienista addetto all'Ufficio veterinario comunale di Ancona con l'incarico della vigilanza e del controllo sui prodotti della pesca;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Viste le designazioni rispettivamente dell'Ordine dei veterinari della provincia di Ancona ai sensi del succitato decreto 11 marzo 1935, n. 281, e del Comune interessato, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il posto di veterinario igienista addetto all'Ufficio veterinario comunale di Ancona con l'incarico della vigilanza e del controllo sui prodotti della pesca è costituita come segue:

Presidente:
Malarbi dott. Armando, vice prefetto vicario.

Componenti:
Calderisi dott. Michele, veterinario provinciale;
Barboni prof. dott. Elio, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Perugia;
Moretti prof. dott. Bruno, docente in clinica medica veterinaria presso l'Università di Perugia;
Croci dott. Alberto, veterinario capo del comune di Ancona.

Segretario:
Isca dott. Andrea, funzionario di prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale e della prefettura di Ancona.

Ancona, addì 17 novembre 1960

Il veterinario provinciale: CALDERISI

(7362)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.